

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 958 del 13 luglio 2021

Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2021.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento individua gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l'anno 2021, con i relativi pesi, assegnati ai Direttori Generali delle Aziende e Istituti del SSR.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'articolo 2, c. 2, del D.Lgs. n. 171/2016 prevede che le Regioni, all'atto della nomina di ciascun direttore generale, definiscano e assegnino, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi e inoltre che definiscano e assegnino anche obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, mentre il comma 3 dello stesso art. 2 prevede che nella valutazione dell'attività dei direttori generali si debba tener conto, tra le altre indicazioni, dell'appropriatezza prescrittiva e della puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario.

La L.R. 56/1994, all'art. 13, prevede che i direttori generali siano soggetti a valutazione annuale, con riferimento agli obiettivi loro assegnati dalla Giunta regionale e in relazione all'Azienda/Istituto specificamente gestito e che il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio, in relazione alle risorse assegnate, costituisca causa di risoluzione del contratto del direttore generale.

Il comma 3 dell'art. 28 della L.R. 19/2016 dispone inoltre che "L'obiettivo di miglioramento dei tempi di attesa è inserito nella programmazione annuale e negli obiettivi di mandato dei Direttori generali".

La DGR n. 160 del 2021 ha approvato il nuovo schema contrattuale di prestazione d'opera dei Direttori Generali di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. Nello schema contrattuale viene previsto che:

- il Direttore Generale è "responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli dalla Giunta regionale..." (art. 2, c. 1);
- "il Direttore Generale si obbliga al rispetto, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali vigenti, dell'equilibrio economico - finanziario aziendale, che costituisce obbligo essenziale del suo mandato, e si obbliga al conseguimento degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi nonché degli obiettivi di trasparenza che saranno definiti ed assegnati con successivo provvedimento della Giunta regionale il cui raggiungimento - unitamente ai risultati aziendali conseguiti - verrà valutato ai fini di quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. 171/2016, dall'art. 3 bis comma 7 bis del d.lgs 502/1992, nonché dall'art. 13, commi 8 quinquies e seguenti della legge regionale 56/1994, secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente contratto." (art. 2, c. 3);
- "con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti il grado di raggiungimento degli obiettivi, le modalità di verifica da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività, nonché la pesatura delle valutazioni al fine di garantire il sostanziale equilibrio tra i soggetti competenti nelle valutazioni." (art. 5, c. 5).

Tra le cause di estinzione del rapporto, previste all'art. 7 del citato schema contrattuale di prestazione d'opera dei Direttori Generali, vengono previste:

- "ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, del d.lgs. 171/2016, il Presidente della Regione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede a risolvere il contratto dichiarando l'immediata decadenza del Direttore Generale nei casi in cui ricorrano gravi e comprovati motivi o nei quali la gestione presenti una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi o in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza" (art. 7, comma 1);

- "in particolare, costituiscono, tra gli altri, gravi motivi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 171/2016 e dell'articolo 13 della legge regionale 56/1994, l'esito negativo della valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi di salute e assistenziali assegnati secondo quanto previsto dall'art. 3bis, comma 7bis del d.lgs. 502/1992, le cause di risoluzione del contratto previste dall'articolo 13, comma 8decies della legge regionale 56/1994..." (art. 7, c. 2);
- "in particolare costituiscono, tra le altre, cause di decadenza dall'incarico (...) l'accertamento del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali ai sensi dell'art. 3 bis comma 7 bis del d.lgs. 502/1992, e il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda assegnata ai sensi dell'art. 52, comma 4 lett. d) della legge 289/2002". (art. 7, c. 4).

La DGR n. 693 del 2013 ha determinato la pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ULSS e Ospedaliere e dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV) e le modalità di raccordo di tali determinazioni; a seguito di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, la DGR n. 2172 del 2016 ha riformulato, a norma dei commi 8 *sexies*, 8 *septies* e 8 *octies* dell'art. 13 della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii., la pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ULSS e Ospedaliere e dell'IRCCS IOV a partire dall'anno 2017.

Il peso degli obiettivi da assegnare ai Direttori Generali per la parte di competenza della Giunta regionale, come determinato dalla citata DGR n. 2172 del 2016, è pari al 60% della valutazione globale per le Aziende ULSS e all'80% della valutazione globale per le Aziende Ospedaliere e l'IRCCS IOV.

Si conferma che ognuno dei tre soggetti coinvolti nel processo di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende e Istituti del SSR opera in autonomia per tutti gli aspetti attinenti alla definizione degli indicatori e alla conseguente raccolta ed elaborazione dei dati e che l'Area Sanità e Sociale viene incaricata di operare il necessario raccordo.

Il perdurare dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha impegnato il Sistema Sanitario Regionale in una sfida molto complessa e prolungata, imponendo priorità operative diverse rispetto a quelle degli anni precedenti; nel 2021, come già avvenuto nel 2020, vengono quindi proposti alcuni obiettivi direttamente correlati ad attività necessarie per continuare a fronteggiare questa fase dell'emergenza pandemica.

Gli obiettivi e gli indicatori da utilizzare nell'ambito della procedura di valutazione da effettuare da parte della Giunta Regionale per l'anno 2021 sono rappresentati in dettaglio nell'**Allegato A** alla presente deliberazione.

Nell'**Allegato A** alla presente deliberazione vengono indicati alcuni obiettivi di "mantenimento", i quali non prevedono l'attribuzione di specifici punteggi, ma che, nel caso di non raggiungimento, prevedono le seguenti penalizzazioni:

- rispetto del vincolo di bilancio programmato (risultato economico programmato al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19): fino a un massimo di 5 punti;
- rispetto dei tempi di pagamento programmati (Indicatore di tempestività dei pagamenti): fino a un massimo di 5 punti;
- rispetto dei tempi di pagamento programmati (rispetto della soglia di incidenza % pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 su totale pagato minore o uguale a 0): fino a un massimo di 5 punti;
- rispetto della completezza e tempestività dei flussi che non costituiscono pre-requisito ad altri obiettivi: fino a un massimo di 5 punti;
- soddisfazione delle richieste provenienti dalla Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza ai sensi del c. 3 *ter* dell'art. 4 della L.R. n. 21/2010: fino a un massimo di 1 punto.

L'Area Sanità e Sociale, sulla base di quanto disposto nella presente deliberazione, realizzerà un apposito documento tecnico di definizione e integrazione della metodologia adottata, degli indicatori, delle soglie e dei criteri di verifica degli obiettivi ("vademecum"), al quale si rinvia per ogni ulteriore dettaglio e/o integrazione.

Si ritiene di stabilire che, a norma dei cc. 8 *quinquies*, 8 *sexies* e 8 *septies* dell'art. 13 della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii., gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende e Istituti del SSR vengano considerati raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un risultato totale di almeno il 70%, in riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel procedimento (Giunta Regionale, competente Commissione del Consiglio Regionale, competente Conferenza dei Sindaci) e al peso assegnato a ciascun soggetto dalle sopracitate DD.GG.RR. n. 693/2013 e n. 2172/2016.

Si ritiene inoltre di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, qualora opportuno, di definire in maniera dettagliata, ovvero aggiornare e integrare, con propri atti, l'insieme degli aspetti tecnici per la verifica degli indicatori di cui alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992;

VISTO l'art. 52, comma 4, lett d), della L. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003);

VISTO il D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 171/2016;

VISTO l'art. 29 del D.L. 104/2020;

VISTO l'articolo 1, comma 568, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il D.Lgs. n. 171/2016;

VISTO l'articolo 1, commi 865 e 866 della L. 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTI gli artt. 5 e 13, commi 8 *quinquies*, 8 *sexies*, 8 *septies* e 8 *octies*, della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 23/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995;

VISTO il D.M. 9 dicembre 2015 del Ministero della Salute;

PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Rep. Atti n. 2271/CSR del 23 marzo 2005);

PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-16, sancita il 10 luglio 2014, ed in particolare di quanto previsto dall'art. 10, c. 6, del citato Patto per la Salute per gli anni 2014-16 (Rep. N. 82/CSR del 10 luglio 2014);

PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la manovra sul settore sanitario, sancita il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR del 2 luglio 2015);

PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 9-quater del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125 del 6 agosto 2015, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sullo schema di decreto del Ministro della salute che introduce "condizioni di erogabilità" o "indicazioni di appropriatezza prescrittiva" alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (Rep. Atti n. 202/CSR del 26 novembre 2015);

VISTE le DD.GG.TT. n. 693 del 14/5/2013, n. 2172 del 23/12/2016, n. 555 del 30/4/2018, n. 248 dell'8/3/2019, n. 1406/2020 e n. 160 del 9/2/2021;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i contenuti dell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che individua gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, i relativi indicatori e le soglie a valere per l'anno 2021 per le singole

Aziende ULSS del Veneto, l'Azienda Ospedale - Università Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto;

3. di incaricare l'Area Sanità e Sociale della realizzazione, sulla base di quanto disposto nella presente deliberazione, di un apposito documento tecnico di definizione e integrazione della metodologia adottata, degli indicatori, delle soglie e dei criteri di verifica degli obiettivi ("vademecum"), al quale si rinvia per ogni ulteriore dettaglio e/o integrazione;
4. di confermare che gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l'anno 2021 determinati dalla presente deliberazione assumono piena validità e rilevanza – ai fini della valutazione di cui alla L.R. 56/1994 – per i Direttori Generali delle Aziende e Istituti del SSR;
5. di stabilire che gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende e Istituti del SSR vengano considerati raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un risultato totale di almeno il 70%, in riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel procedimento e al peso assegnato a ciascun soggetto;
6. di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, qualora opportuno, di definire in maniera dettagliata, ovvero aggiornare e integrare, con propri atti, l'insieme degli aspetti tecnici per la verifica degli indicatori di cui alla presente deliberazione;
7. di incaricare l'Area Sanità e Sociale di trasmettere il presente atto ai Direttori Generali interessati e di procedere al monitoraggio e alla verifica circa il grado di aderenza dei risultati conseguiti dalle Aziende e Istituti del SSR agli obiettivi contenuti nell'**Allegato A** alla presente deliberazione;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.